

COMUNE DI MONTECARLO
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, il Consiglio Comunale Adotta il seguente Regolamento. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Montecarlo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 – 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446 e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti in materia di I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
3. I rapporti tra contribuente ed Ufficio Tributi sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

ART. 2 (ex art.3)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel co. 5 dell'art. 5 del DL.vo n. 504/92 non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'ICI dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata, alle scadenze stabilite, sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al co. 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del DL.vo n. 504/92 ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
3. La tabella di cui al co. 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione di Giunta Municipale avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART.3

DIVERSIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota è deliberata, in conformità alla normativa vigente, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ad immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
2. L'aliquota può essere agevolata limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, individuate con Deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 4

NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
2. Sono equiparati all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

ART. 5

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale l'immobile qualificabile come pertinenza, anche se distintamente iscritto in Catasto. Si considera pertinenza l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole ed esclusivo a servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale della persona fisica
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo citato. Resta fermo, altresì, che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte d'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

ART. 6 (ex art. 4)

RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Si considera inagibile l'unità immobiliare per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti, fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata, ai fini della riduzione della metà dell'imposta prevista nell'art. 8, co. 1, Dl.vo n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, co.55, Legge 23.12.96, n. 662.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO CONTROLLI

ART. 7 (ex art. 1)

VERSAMENTI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri purchè il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso

ART. 8 (ex art. 6)

DIFFERIMENTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o comunque scadenti entro quattro mesi da essa sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

2. I termini per i versamenti dell'imposta sono differiti di mesi quattro in presenza di particolari situazioni di gravità per il territorio comunale, tali da comportare l'adozione di provvedimenti di somma urgenza e/o ordinanze contingibili, nel caso di eventi per i quali è intervenuta la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della Giunta Comunale.

ART. 9 (EX ART. 2)

RIMBORSI

1. Si fa luogo al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno in cui è sorto il diritto al rimborso, stabilendo altresì l'obbligo della comunicazione a carico del contribuente.

ART. 10 (EX ART. 5)

ACCERTAMENTI

1. Introduzione dell'istituto dell'accertamento per adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal DL.vo 19.6.97, n. 218 così come recepiti nel Regolamento Comunale a tale scopo predisposto.

ART. 11 (EX ART.7)

INTERESSI

1. Sulle somme dovute per imposta, gli interessi moratori calcolati per ogni semestre compiuto, anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari non definiti, si applicano nella misura del 2.5% semestrale, in deroga a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 14 DL.vo n. 504/92.

2. Nella stessa misura sono fissati gli interessi che spettano al contribuente sulle somme dovute a titolo di rimborso.

ART. 12

CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli avvisi di accertamento e liquidazione devono tassativamente indicare l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela. La richiesta di riesame sospende i termini di esecutività dell'atto; la remissione in termini decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza da parte del contribuente dell'esito del riesame.

2. I termini per la conclusione del procedimento di riesame sono previsti in sessanta giorni.

ART. 13

TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, previa richiesta del contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo del tributo.

2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del debitore originario. La domanda di assunzione del debito altrui e la conseguente accettazione da parte del debitore originario devono essere contestualmente depositate presso l'Ufficio Tributi affinché il Funzionario Responsabile possa annotare l'accollo su di un apposito registro cronologico.

ART. 14

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Ufficio Tributi comunale, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello ogni qual volta vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, ex art. 10 comma 3 Legge 211/2000.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste per le singole imposte.

ART. 15

DILAZIONE DI PAGAMENTO PER SOMME DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Ufficio, su richiesta del contribuente, da presentare entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, può concedere, prima dell'iscrizione a ruolo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme liquidate o accertate fino ad un massimo di sessanta rate mensili per importi inferiori a cinquanta milioni.

Le modalità di rateizzazione sono quelle previste dall'art. 7, commi 3 e 4, art. 9, del D.l.vo 26.2.1999, n. 46 e s. modifiche ed integrazioni.

TABELLA DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI DEL COMUNE DI
MONTECARLO fino al 31.12.2001

Aree Edificabili con concessione o autorizzazione edilizia	Lire 150.000
Aree Edificabili ricomprese all'interno di Piani Attuativi del Comune	Lire 80.000
Aree Edificabili ricomprese all'interno del Piano Regolatore Generale	Lire 30.000

TABELLA DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI DEL COMUNE DI
MONTECARLO dal 01.01.2002

Aree Edificabili con concessione o autorizzazione edilizia	Euro 78,00
Aree Edificabili ricomprese all'interno di Piani Attuativi del Comune	Euro 50,00
Aree Edificabili ricomprese all'interno del Piano Regolatore Generale	Euro 50,00